

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Inutilizzabilità per impugnare gli atti delle procedure di affidamento dei pubblici servizi – Impugnabilità dell’atto – Atto meramente confermativo – Non è autonomamente impugnabile.

Tar Campania - Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2021, n. 2997

- in *Il Foro amm.*, 5, 2021, pag. 853.

Gli atti delle procedure di affidamento di pubblici servizi sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR competente. Il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato, quindi, non è idoneo a rispettare il termine decadenziale di trenta giorni (ex art. 120, comma 5, c.p.a.) per impugnare gli atti di gara, tra i quali sono compresi quelli gravati nella fattispecie (esclusione della ricorrente e atti consequenziali).

L’atto meramente confermativo non costituisce atto autonomamente impugnabile e non influisce sul termine di impugnazione degli atti precedenti.

La segnalazione da parte della stazione appaltante all’ANAC costituisce un atto prodromico ed endoprocedimentale; essa non è dotata di autonoma lesività, di tal che i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentoale e carattere autoritativo.

FATTO e DIRITTO

1 – La parte ricorrente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 30.09.2020, impugnava la propria esclusione, a opera della Prefettura di Benevento, dalla “Gara Europea per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento dei servizi di Gestione di Centro Collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti – Comunicazione esclusione – CIG n. 7861012850” unitamente agli atti consequenziali e, in particolare, alla segnalazione all’ANAC della medesima ricorrente.

La parte ricorrente impugnava, inoltre, il rigetto della richiesta per il riesame del provvedimento di esclusione del 10.07.2020.

L’Avvocatura dello Stato si opponeva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 così determinando il ricorrente a trasporre il gravame in questa sede giurisdizionale con atto notificato il 27.12.2020.

2 a – In apice, va esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del ricorso in quanto proposto con ricorso straordinario al Capo dello Stato nella materia degli appalti pubblici e, comunque, poiché tardivo.

L'eccezione è fondata.

Trova, infatti, piena applicazione l'art. 120 del c.p.a. che prevede che gli atti delle procedure di affidamento di pubblici servizi, qual è quella di cui si discute, siano impugnabili "unicamente" mediante ricorso al T.A.R. competente (v., pur in una fattispecie di diritto intertemporale, Consiglio di Stato sez. V, 23/12/2013, n.6191 nonché T.A.R. Roma, sez. II, 04/01/2016, n.5).

Il ricorso amministrativo proposto, quindi, non è idoneo a rispettare il termine decadenziale di trenta giorni (art. 120 co. 5 c.p.a.) per impugnare gli atti della gara tra i quali sono compresi quelli qui gravati (esclusione della ricorrente e atti consequenziali).

Il primo atto utile nel senso indicato è, quindi, il ricorso al T.A.R. che è stato notificato solo il 27.12.2020 ben dopo la scadenza del termine di decadenza indicato (l'ultimo atto impugnato è la risposta negativa alla richiesta di riesame del 10.7.2020).

2 b – *Ad abundantiam*, va osservato che neppure il ricorso straordinario, presentato come si è detto in data 30.09.2020, è stato presentato nel rispetto del termine di trenta giorni, pacificamente applicabile alle impugnative delle procedure di gara (come pure si è detto) in quanto l'ultimo atto impugnato è, appunto, il rigetto della richiesta di riesame del 10.07.2020.

Quest'ultimo atto, peraltro, neppure sarebbe stato idoneo a spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale e ciò in quanto la risposta negativa al riesame non reca alcuna nuova valutazione in merito all'esclusione della ricorrente che si limita a confermare "meramente".

Com'è noto, l'atto meramente confermativo non costituisce atto autonomamente impugnabile e non influisce, quindi, sul termine di impugnazione degli atti precedenti. L'atto che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato nel caso di specie è, quindi, l'esclusione, disposta in data 3.6.2020.

Ne consegue che l'impugnazione della risposta negativa alla richiesta di riesame – priva di autonoma lesività - è inammissibile prima ancora che tardiva.

3 – Quanto, infine, specificatamente all'atto sub 'c' (segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80 co. 12 d.lgs. 50/2016), il ricorso è pure inammissibile oltre che tardivo.

Difatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza, la segnalazione da parte della Stazione appaltante costituisce un atto prodromico ed endoprocedimentale; essa non è dotata di autonoma lesività, di talchè i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentoale e carattere autoritativo (v. *ex multis*, T.A.R. Napoli, sez. VII, 21/12/2018, n.7307).

4 – Conclusivamente, il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 35 lett. 'a' c.p.a., poiché tardivo, quanto all'impugnazione dell'esclusione della parte ricorrente (provvedimenti sub 'a' e 'b' indicati

in epigrafe) e inammissibile ai sensi dell'art. 35 lett. 'b' c.p.a. quanto alla segnalazione all'ANAC (provvedimento sub 'c') e alla nota n. 192 del 10.07.2020 con cui si è respinta l'istanza di riesame (provvedimento sub 'd').

La natura della decisione induce alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo dichiara, in parte, irricevibile e, in parte, inammissibile come indicato in motivazione;
-) compensa le spese di lite;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO
